

ALLEGATO B

Parere Regione Siciliana - ARTA - Dipartimento Ambiente – Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269, D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Il presente allegato, composto da n. 6 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE FAVOREVOLE CON LIMITI E PRESCRIZIONI della Regione Siciliana – Assessorato Territorio e Ambiente – Dip. Ambiente – Servizio 1, prot. 32699 del 08.05.2026, acquisito dal libero Consorzio Comunale di Siracusa al prot. n. 13578 di pari data, per la modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. limitatamente all'attività di produzione di granulati di carbonato di calcio partendo da roccia calcarea mezzo frantumazione tramite mulino presso lo stabilimento sito nel Comune di Palazzolo Acreide (SR) in C.da Pantano - Fgl. 14, P.Ila 1243 della Società Ditan Color S.r.l..



Palermo, prot. n. 0032699 del 08/05/2026

**OGGETTO: DITAN COLOR S.r.l. – Attività di fabbricazione di idropitture, rivestimenti plastici e impermeabilizzanti, colori, vernici e stucchi presso lo stabilimento sito nel Comune di Palazzolo Acreide (SR) in C.da Pantano.
Procedimento di modifica sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013.**

Parere endoprocedimentale per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Trasmesso solo a mezzo pec

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Settore X Territorio e Ambiente
decimo_settore@pec.provincia.siracusa.it
autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it
iolerizza@provincia.siracusa.it

S.U.A.P. del Comune di Palazzolo Acreide
suap@pec.comune.palazzoloacreide.gov.it

e p.c.

Società Ditan Color S.r.l.
ditancolorsrl@pec.it
energiambientesrl@pec.it

- Visto** il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- Vista** la Circolare Ministeriale prot. n. 49801/GAB del 7 novembre 2013 recante "chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59";
- Visto** lo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica dell'08/05/2015 recante adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.P.R. n. 59/2013;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n.410 del 12/11/2019 "Adozione modulistica unificata e standardizzata in materia di Autorizzazione Unica Ambientale";
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii. ed in particolare la parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- Visto** il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;
- Visto** l'art. 2 del D.A. 176/GAB del 9 agosto 2007, come modificato dal D.A. 19/GAB del 11 marzo 2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all'art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali, fissa, sul territorio regionale, i seguenti valori limite massimi di emissione:
- a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale: polveri totali (PTS) 20 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);

b) per le altre aree: polveri totali (PTS) 40 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);

- Visto** il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del “Piano Regionale di tutela della qualità dell’aria in Sicilia” elaborato in conformità al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione del 05/04/2022 n. 9 nella parte riguardante la “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali i sensi all’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3” (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell’Ambiente (D.R.A.) e sono state trasferite, con decorrenza dal 16/06/2022, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prima assegnate alle Strutture Territoriali dell’Ambiente, a questo Servizio;
- Visto** il D.D.G. n. 2101 del 29/12/2025 con il quale è stato conferito all’Arch. Antonino Polizzi l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”, con decorrenza dal 02/01/2026;
- Visto** il D.D.G. n. 902 del 21/11/2013 con cui questo Dipartimento ha rilasciato l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., derivanti dall’attività di produzione premiscelati in polvere alla società Ditan Color S.r.l.;
- Preso atto** che la suddetta autorizzazione è stata rilasciata nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limiti previsti all’art. 3 del suddetto decreto ed in particolare:
- p.e. E1-E7: Polveri totali – Valore limite pari a 40 mg/Nm³;
- Visto** il parere endoprocedimentale per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. rilasciato da questo Servizio con nota prot. D.R.A. n. 41174 del 11/06/2025 nell’ambito del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. di cui al D.D.G. n. 902/2013;
- Preso atto che** la modifica ha riguardato l’installazione di una nuova attività di produzione di idropittura, rivestimenti plastici e impermeabilizzanti, colori, stucchi e premiscelati nello stabilimento sito nel Comune di Palazzolo Acreide (SR) in C.da Pantano e che la stessa ha comportato l’installazione di un nuovo punto di emissione denominato E8 al quale vengono convogliate, previo trattamento con filtro a maniche, le emissioni provenienti dalle fasi di caricamento delle materie prime all’interno delle impastatrici;
- Vista** l’istanza depositata dalla Società Ditan Color S.r.l. presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Palazzolo Acreide (SR), inoltrata dallo stesso con pec del 19/11/2025 (prot. D.R.A. n. 79880 del 19/11/2025) di modifica dell’autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) rilasciata, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, con D.D. n. 1665 del 03/07/2025 comprendente i seguenti titoli abilitativi:
- a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii. (modifica sostanziale);
 - b) autorizzazione allo scarico di acque reflue (modifica sostanziale);
- Vista** la nota prot. prot. n. 160/Sett. X del 25/02/2026 (prot. D.R.A. n. 13304 del 26/02/2026) con cui il Libero Consorzio Comunale (LCC) di Siracusa ha indetto la Conferenza di Servizi (CdS) in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art.14 e art. 14-bis della. L.241/90 s.m.i., come previsto dall’art.4 c.6 D.P.R.59/2013 nell’ambito del procedimento *de quo*;
- Vista** la nota prot. D.R.A. n. 15908 del 09/03/2026 con cui questo Servizio ha rilevato che agli atti di questo Dipartimento non risultava la trasmissione da parte del SUAP di Palazzolo Acreide della documentazione integrativa citata nella suddetta nota di convocazione della CdS;
- Vista** la pec del 10/03/2026 (prot. D.R.A. n. 16621 del 11/03/2026) con cui il SUAP del Comune di Palazzolo Acreide (SR) ha riscontrato la nota di questo Servizio soprarichiamata;
- Dato atto** che, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/2013, la verifica della correttezza formale dell’istanza è assegnata al SUAP in accordo con il Libero Consorzio Comunale, autorità competente, e che, ai sensi dell’art. 6, comma 1 della L. 241/1990, recepito con l’art. 7 della L.R. 7/2019, la valutazione delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti di legittimazione è assegnata al responsabile del procedimento (di A.U.A.);
- Preso atto** che il gestore ha dichiarato che l’attività non è assoggettata a VIA ai sensi del Codice dell’Ambiente;
- Esaminata** la documentazione trasmessa in uno alla soprarichiamata istanza;
- Preso atto** che, come si evince dalla documentazione tecnica, allegata all’istanza AUA:
- lo stabilimento esistente sito nel Comune di Palazzolo Acreide (SR) in C.da Pantano, oggetto del presente parere, è destinato alla produzione di rivestimenti murali continui e prodotti speciali per l’edilizia in emulsione. In particolare, l’azienda produce rivestimenti plastici a base acrilica, silicati e silossanici, impermeabilizzanti, pitture per interno ed esterno.
 - la società svolge già nello stabilimento l’attività di produzione di:

- ✓ premiscelati in polvere giusta autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata da questo Dipartimento con D.D.G. n. n. 902 del 21/11/2013;
- ✓ produzione di idropittura, rivestimenti plastici e impermeabilizzanti, colori, stucchi e premiscelati giusta autorizzazione unica ambientale rilasciata con D.D. n. 1665 del 03/07/2025 comprensiva del parere per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera prot. D.R.A. n. 41174 del 11/06/2025;
- la modifica richiesta riguarda l'installazione, in un lotto identificato al NCT al F.14 P.lla 1243, di una nuova attività di produzione di granulati di carbonato di calcio partendo da roccia calcarea che viene ridotta di granulometria a mezzo frantumazione tramite mulino con una potenzialità di circa 3.500 tonnellate per chiudere tutta la filiera dalla materia prima al prodotto finito;
- il nuovo ciclo produttivo prevede che
 - ✓ le rocce verranno introdotte, attraverso un sistema di nastri trasportatori con annessi aspiratori per l'abbattimento delle polveri, nelle tramogge e mandate in seguito al mulino che è il cuore della fase produttiva. Successivamente passano ai "vaghi rolrier" e "gkm" che funzionano con un sistema ad aria compressa e tutto sempre in presenza di aspiratori che estraggono le polveri del processo di lavorazione;
 - ✓ dai vaghi il prodotto finito viene mandato, per caduta tramite dei nastri, all'interno di silos di stoccaggio, anche l'aria in uscita da questi silos sarà canalizzata al sistema di abbattimento;
- le modifiche proposte comporteranno l'installazione di un nuovo punto di emissione denominato E10 al quale vengono convogliate, previo trattamento con filtro a maniche, le emissioni provenienti dalle fasi di lavorazione del ciclo produttivo sopra descritte:
 - ✓ caricamento delle materie prime all'interno delle tramogge;
 - ✓ la successiva fase di frantumazione all'interno del mulino, fase che subisce un aumento di calore grazie al bruciatore utile a ridurre l'umidità della roccia madre;
 - ✓ l'uscita del prodotto finito, i granuli di carbonato di calcio, che tramite nastri trasportatori e vaghi saranno stoccati in silos all'esterno dello stabilimento;
- le acque meteoriche di dilavamento verranno intercettate dalle griglie di raccolta, passando dai pozzetti di raccolta la mandata al disoleatore/dissabbiatore, passando poi alla vasca di laminazione e dopo immesse in rete comunale;

Considerato che negli elaborati progettuali viene descritto esclusivamente il nuovo ciclo produttivo relativo alle modifiche richieste;

Ritenuto di potere procedere, nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013, alla formulazione del parere per la modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con un istruttoria limitata al nuovo ciclo produttivo fissando valore limite di emissione e prescrizioni;

Preso atto che le acque meteoriche di dilavamento sono scaricati in pubblica fognatura;

Ritenuto pertanto che non sia dovuto il parere preventivo per l'autorizzazione allo scarico di cui all'art. 40 della L.R. n. 27/1986;

Ritenuto di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

Questo Ufficio, per quanto sopra visto, ritenuto e considerato, nell'ambito del procedimento di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per quanto di propria competenza, esprime **parere favorevole per la modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.** limitatamente all'attività di produzione di granulati di carbonato di calcio partendo da roccia calcarea mezzo frantumazione tramite mulino presso lo stabilimento sito nel Comune di Palazzolo Acreide (SR) in C.da Pantano - Fg. 14, P.la 1243 - Società Ditan Color S.r.l. - nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione di seguito riportati:

Limiti di emissione

Punto Emissione	Provenienza	Portata massima (Nm ³ /h)	Inquinante	V.L.E. (mg/Nm ³)	Sistema abbattimento	Frequenza Autocontrollo
E9	Mulino - Frantumazione di roccia madre	5.000	Polveri totali	40	Filtro a maniche	annuale
E10	Mulino - Frantumazione di roccia madre	20.000	Polveri totali	40	Filtro a maniche	annuale

Prescrizioni

Emissioni convogliate

1. I Valori Limite di Emissione (V.L.E.), espressi come concentrazione, sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio e arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata degli impianti.
2. I VLE sono fissati sulla base di quanto dichiarato negli elaborati tecnici prodotti, in conformità alle pertinenti norme previste alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Resta inteso il rispetto dei limiti previsti per ogni singola sostanza pertinente, non già compresa nella superiore tabella, ed appartenente ad una delle classi di cui alle tabelle della Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
3. Il gestore dovrà rispettare comunque i limiti emissivi previsti per ogni singola sostanza non già compresa nella superiore tabella ed appartenente ad una delle classi di cui alle tabelle A1, A2 e D della parte II dell'Allegato I alla parte V del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. I limiti indicati nelle tabelle devono essere rispettati solo se è superata la corrispondente "soglia di rilevanza", espressa come flusso di massa e valutata a monte di eventuali sistemi di trattamento. Ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione si applica quanto previsto nel suddetto allegato.
4. Almeno 15 giorni prima della messa in esercizio degli impianti dovrà esserne data comunicazione all'Autorità Competente (Servizio 1 di questo Dipartimento) e agli organi di Controllo e Vigilanza (ARPA Sicilia e Libero Consorzio Comunale di Siracusa). Dovrà, inoltre, essere formalmente comunicata anche la data di messa a regime che, salvo diversa indicazione, coinciderà con la data di messa in esercizio. In ogni caso la messa a regime non potrà essere fissata oltre il termine massimo di 10 giorni dall'avvio dell'esercizio. Tali date dovranno essere esplicitamente indicate nella comunicazione di cui sopra. Il Gestore, nel periodo continuativo di 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime, dovrà effettuare, in giorni diversi, n. 2 misure rappresentative delle emissioni convogliate nei punti di emissione, inviando agli organi di controllo, entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, i dati relativi alle emissioni convogliate dei punti di emissione.
5. Le emissioni di sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (H340, H350, H360, H350i, H360D o H360F) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dovranno essere limitate nella maggiore misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.
6. Ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN13284-1:2017).
7. Ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà:
 - ✓ procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
 - ✓ ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto;
 - ✓ comunicare entro le otto ore successive all'Autorità Competente/Servizio 1 di questo Dipartimento ed agli organi di Controllo e Vigilanza (rispettivamente ARPA Sicilia e Libero Consorzio Comunale di Siracusa) le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
8. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, ecc.) dovrà essere annotata su un apposito registro. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 2 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza.
9. Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti, da annotare su apposito registro, dovranno essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti.

Emissioni diffuse

10. Per il contenimento delle emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti e per quelle in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide il Gestore dovrà rispettare tutti i pertinenti accorgimenti tecnico-gestionali individuati nella Parte I e nella Parte II dell'Allegato V della Parte Quinta del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

11. Il gestore è onerato a relazionare con periodicità annuale agli organi di controllo a decorrere dalla data di autorizzazione sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento, al fine della verifica della loro efficacia.
12. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata degli impianti e per le emissioni fuggitive.

Monitoraggi e controlli

13. Il Gestore dovrà effettuare l'autocontrollo delle emissioni convogliate, con la periodicità prevista nella superiore tabella e nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato VI, parte Quinta, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali.
14. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna, rappresentative del periodo di un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.
15. Il Gestore dovrà comunicare la data prevista per il monitoraggio periodico con almeno 15 giorni di anticipo alla Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA.
16. I dati relativi al monitoraggio dovranno essere riportati dal Gestore su appositi registri ai quali dovranno essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 1 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).
17. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, alla Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA entro 60 giorni dalla data del campionamento.
18. Nel caso in cui il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati siano superiori ai valori limite prescritti, dovrà comunicarli agli Enti competenti per il controllo ed a questo Servizio 1/DRA entro le successive 24 ore.
19. Gli Organi di Controllo e Vigilanza effettueranno presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritengano necessarie per accertare il rispetto delle superiori prescrizioni e delle pertinenti norme del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Nel corso dell'ispezione il Gestore fornirà agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni, assicurando, in tutti i casi, l'accesso in condizioni di sicurezza (nel rispetto delle norme previste in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro) ai punti di prelievo, per lo svolgimento di tutte le verifiche ritenute necessarie da parte degli Organi di Controllo e Vigilanza. Il Gestore dovrà presentare agli Organi di Controllo e Vigilanza copia degli elaborati progettuali prodotti per il rilascio del presente parere, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo.

In caso di modifica dell'attività o dell'impianto il Gestore dovrà procedere in conformità all'art 6 del D.P.R. 59/2013.

È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Il presente parere, con le prescrizioni riportate, viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati presso questo Ufficio. Il mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate ne annulla l'efficacia. Sono fatti salvi, pareri, nulla osta e atti autorizzativi di altri soggetti competenti

Il Dirigente responsabile del Servizio 1
Arch. Antonino Polizzi

Il Funzionario Direttivo
Dott.ssa Isabella Ferrara

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93)